

L.R. 6 febbraio 1980, n. 12 ⁽¹⁾.

Tutela della condizione del bambino ricoverato in ospedale.

(1) Pubblicata nel B.U. 20 febbraio 1980, n. 8.

Art. 1

Al fine di prevenire l'insorgenza di alterazioni psico-fisiche nei bambini ricoverati in reparti pediatrici di ospedali, cliniche universitarie, o case di cura convenzionate con la Regione, nel rispetto dei principi enunciati dalla «Dichiarazione dei diritti del bambino», è consentito ad uno dei genitori, a chi ne fa le veci o ad altra persona dagli stessi designata, la permanenza continua nel luogo di degenza.

Nelle more della realizzazione dei singoli istituti delle attrezzature e delle trasformazioni prescritte nel successivo art. 3, qualora non sia possibile garantire un letto o altra adeguata sistemazione, tale permanenza deve essere consentita per il periodo compreso tra le ore 11 e le ore 20.

Il presente articolo non si applica nei casi in cui sia necessario l'isolamento del bambino, o si verificano particolari e comprovate condizioni igienico profilattiche.

Art. 2

Le istituzioni di cui all'art. 1 debbono prevedere orari bigiornalieri di visita ai bambini ricoverati, adeguandosi in linea di massima alle esigenze connesse ai ritmi biologici del bambino.

Art. 3

Le istituzioni di cui all'art. 1 debbono prevedere, nei progetti di costruzione di nuove opere, di ristrutturazione e di ampliamento, la presenza di locali idonei ad accogliere con adeguate attrezzature le persone indicate al medesimo articolo.

In particolare si debbono prevedere le modalità di trasformazione delle strutture interne in un sistema atto a non allontanare il neonato dalla madre durante la degenza di questa per maternità, o quanto meno a favorire al massimo il contatto fra i due.

Il Comune sede dell'istituzione può stipulare con aziende ricettive o con enti che gestiscono analoghe strutture, convenzioni nelle quali siano previste agevolazioni anche economiche, al fine di favorire un rapporto costante, particolarmente per i bambini ad alto rischio, tra i piccoli degenti e le persone che li assistono provenienti da altro Comune.

Art. 4

La direzione sanitaria adotta iniziative per sensibilizzare ed informare adeguatamente i genitori sia del bambino ricoverato che di quello nato in ospedale, o chi per essi, allo scopo di favorire la collaborazione e la partecipazione degli stessi.

I sanitari curanti informano direttamente i familiari del bambino ricoverato sull'evoluzione del quadro clinico e sulle terapie adottate.

Art. 5

Le istituzioni di cui all'art. 1 debbono agevolare l'inserimento di operatori sociali, sia dipendenti dal comune o da altri enti, sia appartenenti ad associazioni di volontariato che presentino appositi programmi al comune, allo scopo di facilitare ai bambini ricoverati l'adattamento all'ambiente ospedaliero e di assicurare nel contempo la continuità della vita di relazione.

Art. 6

La Regione promuove, fra le istituzioni di cui all'art. 1 e gli organi scolastici competenti, accordi volti ad organizzare in locali idonei attività scolastiche ed integrative per bambini degenti, al fine di agevolare il reinserimento nella struttura scolastica ed il diritto allo studio.

È consentita la possibilità di insegnamento ad opera di docenti scelti dai genitori o da chi ne fa le veci.

Art. 7

Le norme per la partecipazione alle attività di cui alla presente legge sono previste nei regolamenti dei consigli circoscrizionali in armonia con le disposizioni di cui alla *legge 8 aprile 1976, n. 278*.

Art. 8

L'Istituto scientifico «G. Gaslini» di Genova adeguerà le proprie strutture alle disposizioni della presente legge in base a programmi annuali da concordare con la Regione.